

**DECRETO MILLE PROROGHE (D.L. N. 198/2022)  
E NOVITÀ INTRODOTTE A SEGUITO DELLA SUA CONVERSIONE IN LEGGE N. 14/2023**

Recentemente è stato convertito il c.d. “Decreto Milleproroghe” DL n. 198/2022, convertito dalla Legge 24/02/2023 n. 14.

Oltre alla conferma delle seguenti disposizioni:

- differimento all’01.07.2023 dell’entrata in vigore delle disposizioni della “Riforma dello sport” in materia di lavoro sportivo;
- estensione della sospensione degli ammortamenti dei beni materiali / immateriali al bilancio 2023;
- differimento al 31.12.2023 del divieto di emissione della fattura elettronica da parte degli operatori sanitari;
- estensione alle perdite d’esercizio 2022 dell’inapplicabilità delle previsioni civilistiche in materia di perdita del capitale sociale;

sono state introdotte, tra l’altro, le seguenti disposizioni:

- proroga al 31.03.2023 del termine per comunicare all’Agenzia delle Entrate le opzioni per lo sconto in fattura / cessione del credito, per le spese sostenute nel 2022 per interventi edilizi;
- differimento al 30.11.2023 del termine entro il quale effettuare gli investimenti, “prenotati entro il 31.12.2022”, in beni strumentali materiali ed immateriali nuovi “generici” / in beni strumentali nuovi “Industria 4.0”;
- proroga al 30.06.2023 del termine di utilizzo del “bonus carburante” terzo trimestre 2022 a favore delle imprese agricole / della pesca.

Di seguito forniamo alcune informazioni più dettagliate sull’argomento in oggetto.

#### **PROROGA ESONERO AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO**

È prorogato dal 30.06.2023 al 31.12.2023 l’esonero dell’autorizzazione del c.d. “Decreto Aiuti ter”, per la posa (temporanea) su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei pubblici esercizi (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, bar, caffè, gelaterie, ecc.) titolari di concessioni/autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività.

#### **PROROGA DICHIARAZIONE IMU 2021**

È confermata la proroga dal 31.12.2022 al 30.06.2023 del termine di presentazione della dichiarazione IMU relativa al 2021 (Finanziaria 2020) compresa quella degli enti non commerciali.

#### **DIVIETO EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA SOGGETTI STS**

L’art. 10-bis, DL n. 119/2018 ha introdotto il divieto di emissione della fattura elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati al STS per il 2019. Tale divieto era già stato prorogato per il 2020, 2021 e 2022; ora, è confermata l’estensione di tale divieto al 2023.

### **INVIO CORRISPETTIVI PER SOGGETTI CON INVIO DATI AL STS**

È prevista la possibilità per i soggetti tenuti all'invio dei dati al STS, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, di assolvere alla trasmissione telematica dei corrispettivi mediante l'invio dei dati di tutti i corrispettivi giornalieri al STS. A decorrere dall'01.01.2022, i soggetti interessati (ad esempio, le farmacie) avrebbero dovuto adempiere all'obbligo di invio telematico dei corrispettivi esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica / trasmissione dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al STS, tramite un RT. La decorrenza dell'obbligo era stata differita all'1.1.2023; ora è stata ulteriormente differita all'01.01.2024.

### **SOSPENSIONE AMMORTAMENTI 2023**

È confermata la riproposizione della possibilità di sospendere (in tutto o in parte) l'imputazione contabile degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali anche per il bilancio d'esercizio 2023 a prescindere dal "comportamento" tenuto nel bilancio 2022.

### **RIDUZIONE CAPITALE SOCIALE PER PERDITE**

È confermata l'estensione alle perdite dell'esercizio in corso al 31.12.2022 della non applicabilità delle seguenti disposizioni in materia di perdita del capitale sociale e riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale:

- artt. 2446, comma 2 e 2482-bis, comma 4, C.c. che disciplinano i comportamenti da tenere nel caso in cui entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di 1/3;
- artt. 2447 e 2482-ter, C.c. che disciplinano i comportamenti da tenere in presenza di una perdita di oltre 1/3 del capitale con riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale;
- art. 2482-bis, comma 5, C.c. in base al quale in caso di mancata riduzione del capitale da parte della società, il Tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con Decreto soggetto a reclamo, da iscrivere nel Registro delle Imprese a cura degli amministratori;
- art. 2482-bis, comma 6, C.c. in base al quale è applicabile, in quanto compatibile, il comma 3 dell'art. 2446 e pertanto, qualora le azioni emesse siano senza valore nominale, è possibile prevedere che la riduzione del capitale sia deliberata dal Consiglio di amministrazione;
- art. 2484, comma 1, n. 4, C.c. in base al quale le spa / sapa / srl si sciolgono per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale;
- art. 2545-duodecies, C.c. che disciplina le cause di scioglimento delle società cooperative

### **SOSPENSIONE TERMINI AGEVOLAZIONI "PRIMA CASA"**

È prevista la sospensione per il periodo 01.04.2022 - 30.10.2023 della decorrenza dei termini collegati con le agevolazioni "prima casa", ossia:

- 18 mesi (a decorrere dall'acquisto dell'immobile) entro i quali l'acquirente della "prima casa" deve trasferire la propria residenza nel Comune di ubicazione dell'immobile acquistato;
- 1 anno (a decorrere dalla cessione dell'immobile) entro cui il contribuente, che ha ceduto la propria "prima casa" acquistata con le agevolazioni in esame, deve acquistare un altro immobile da destinare ad abitazione principale, per non decadere dalle stesse (in caso di cessioni avvenute entro 5 anni dall'acquisto);

- 1 anno (a decorrere dall'acquisto della nuova "prima casa" con le relative agevolazioni) entro cui il contribuente deve cedere l'abitazione già posseduta, per non decadere dalle predette agevolazioni.

La sospensione riguarda anche il termine di 1 anno per il riconoscimento del credito a favore del soggetto che ha ceduto l'abitazione acquistata con le agevolazioni "prima casa" ed ha acquistato un altro immobile "prima casa".

### **COMUNICAZIONE CESSIONE CREDITI EDILIZI**

I soggetti che intendono optare per lo sconto in fattura / cessione del credito in luogo della fruizione in dichiarazione dei redditi delle detrazioni spettanti per le spese relative ad interventi edilizi / di riqualificazione e risparmio energetico sono tenuti a presentare telematicamente all'Agenzia delle Entrate l'apposita Comunicazione entro il 16.03 dell'anno successivo a quello di sostenimento delle predette spese, ovvero, in caso di cessione delle rate residue di detrazione non ancora utilizzate, dell'anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta. Con esclusivo riferimento alla detrazione spettante per le spese sostenute nel 2022 e alle rate residue non fruite di detrazioni relative a spese sostenute nel 2020 / 2021, il termine di presentazione della predetta comunicazione è differito al 31.03.2023.

### **INVIO DATI INTERVENTI CONDOMINIALI**

Al fine di consentire la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata (mod. 730 / REDDITI), tra i "soggetti terzi" tenuti a trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sostenute dai contribuenti sono ricompresi gli amministratori di condominio (uno dei condomini in caso di condominio minimo senza amministratore) per le spese relative a interventi edilizi / di riqualificazione energetica riguardanti le parti comuni di edifici condominiali, anche nel caso in cui sia stata esercitata l'opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante a ciascun condomino. Il termine entro il quale assolvere tale adempimento, è stato fissato al 16.03 dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese "agevolate". Con esclusivo riferimento alle spese sostenute nel 2022 il predetto termine è differito al 31.03.2023.

### **ASSEMBLEE APPROVAZIONE BILANCIO "A DISTANZA"**

Sono prorogate fino alle assemblee tenute entro il 31.07.2023 le disposizioni dal c.d. "Decreto Cura Italia". In particolare, anche in deroga alle disposizioni statutarie:

- il voto può essere espresso per via elettronica o per corrispondenza;
- l'assemblea può svolgersi, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza necessità che il presidente / segretario o il Notaio si trovino nel medesimo luogo;
- le srl possono consentire che l'espressione del voto dei soci avvenga mediante consultazione scritta / consenso espresso per iscritto.

### **DEFINIZIONE AGEVOLATA LITI PENDENTI DEGLI ENTI TERRITORIALI**

È previsto:

- che il provvedimento con il quale l'Ente territoriale stabilisce, entro il 31.03.2023, l'applicazione delle disposizioni in materia di definizione agevolata delle liti pendenti all'01.01.2023 nelle controversie attribuite alla giurisdizione ordinaria di cui lo stesso / suo Ente strumentale è parte, acquistano efficacia dalla pubblicazione dello stesso sul relativo sito Internet;
- la possibilità:
  - in alternativa alla definizione agevolata delle liti pendenti di conciliazione agevolata delle liti all'01.01.2023 e rinuncia a quelle pendenti all'01.01.2023 innanzi alla Corte di Cassazione;
  - di regolarizzazione degli omessi versamenti delle rate relative agli istituti definitivi (accertamento con adesione, acquiescenza degli avvisi di accertamento / avvisi di rettifica e liquidazione, reclamo e mediazione);

relativamente alle controversie di cui è parte un Ente territoriale / suo Ente strumentale, è subordinata all'emanazione da parte dello stesso, entro il 31.03.2023, di uno specifico atto, la cui efficacia è collegata alla pubblicazione dello stesso sul sito Internet dell'Ente.

### **STRALCIO RUOLI FINO A € 1.000**

- È prorogata dal 31.03.2023 al 30.04.2023 la data in cui interviene l'annullamento automatico dei debiti relativi a singoli carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo 2000 - 2015 di importo residuo, all'01.01.2023, non superiore a € 1.000;
- è previsto che gli Enti diversi dalle Amministrazioni statali / Agenzie fiscali / Enti pubblici previdenziali (trattasi, ad esempio, degli Enti locali quali Comuni, Province, Regioni e delle Casse previdenziali professionali):
  - qualora entro il 31.01.2023 non abbiano deliberato la non applicazione delle disposizioni in materia di stralcio, possono adottare il relativo provvedimento entro il 31.03.2023 con conseguente rimessione in termini delle disposizioni specificatamente previste per i predetti Enti, mentre in caso di mancata adozione di tale provvedimento, lo stralcio opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora;
  - possono adottare, entro il 31.03.2023, un provvedimento con il quale stabiliscono l'integrale applicazione delle disposizioni in materia di stralcio, con la conseguenza che lo stralcio opera anche con riferimento a quanto dovuto a titolo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

Fino al 30.04.2023 la riscossione di tali debiti è sospesa.

### **PROROGA AL 5% ONLUS**

È confermata la proroga di un ulteriore anno della possibilità di partecipare alla destinazione del 5% a favore delle ONLUS iscritte all'anagrafe al 22.11.2021, che ne potranno essere destinatarie anche nel 2023.

**CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI "PRENOTATI" ENTRO IL 31.12.2022**

È differito:

- dal 30.06.2023 al 30.11.2023 il termine entro il quale effettuare gli investimenti, "prenotati entro il 31.12.2022", in beni strumentali materiali / immateriali nuovi "generici". Il credito d'imposta nella misura del 6% (entro il limite massimo di € 2 milioni per i beni materiali e di € 1 milione per i beni immateriali) è pertanto riconosciuto per gli investimenti effettuati dall'01.01.2022 fino al 31.12.2022 ovvero fino al 30.11.2023 (anziché 30.06.2023) a condizione che entro il 31.12.2022 sia stato accettato l'ordine e da parte del venditore e siano stati versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione;
- dal 30.09.2023 al 30.11.2023 il termine entro il quale effettuare gli investimenti, "prenotati entro il 31.12.2022", in beni strumentali nuovi "Industria 4.0". Il credito d'imposta nella misura del 40% per gli investimenti fino a € 2,5 milioni (20% per investimenti tra € 2,5 e 10 milioni e 10% per investimenti oltre € 10 milioni e fino a € 20 milioni) è riconosciuto per gli investimenti effettuati dall'01.01.2022, fino al 31.12.2022 ovvero fino al 30.11.2023 a condizione che entro il 31.12.2022 sia stato accettato l'ordine da parte del venditore e siano stati versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

**PROROGA C.D. "BONUS COLONNINE RICARICA"**

Per l'anno 2022 spetta un contributo pari all'80% per l'acquisto / posa in opera di infrastrutture di potenza standard per la ricarica di veicoli elettrici, c.d. "colonnine ricarica", nel limite massimo di € 1.500 per persona fisica richiedente. È confermata l'estensione al 2023 e 2024 dell'agevolazione in esame.

**ESTENSIONE UTILIZZO "BONUS CARBURANTE" TERZO TRIMESTRE 2022 PESCA / AGRICOLTURA**

È esteso al 30.06.2023 il termine di utilizzo del "bonus carburante" a favore delle imprese agricole / della pesca relativamente alle spese sostenute per l'acquisto di carburante effettuato nel terzo trimestre 2022. Entro il 16.03.2023, i beneficiari del predetto credito d'imposta devono inviare all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione del credito maturato nel 2022 non ancora fruito a tale data, a pena di decadenza della fruizione del credito non ancora fruito.

**PROROGA RIFORMA DELLO SPORT**

È differita dall'01.01.2023 all'01.07.2023 l'entrata in vigore delle norme riguardanti la "Riforma dello sport" relativa al lavoro sportivo. In particolare l'operatività delle nuove disposizioni riguardanti:

- la definizione di "lavoratore sportivo";
- l'introduzione della nuova figura dei "volontari";
- il nuovo trattamento fiscale / previdenziale applicabile al settore dilettantistico;
- il nuovo trattamento fiscale / previdenziale applicabile ai rapporti di co.co.co. di carattere amministrativo-contabile.

È stata introdotta una nuova disposizione, in base alla quale per i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo che nel 2023 percepiscono compensi di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), TUIR nonché compensi assoggettati ad imposta ai sensi dell'art. 36, comma 6, D.Lgs. n. 36/2021,

l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per tale anno non può superare l'importo complessivo di € 15.000. Per cui, con la nuova disciplina, i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di € 15.000, e, qualora l'ammontare complessivo dei compensi superi il limite, la parte eccedente concorre a formare il reddito del percipiente.

#### **PUBBLICITÀ SOVVENZIONI E CONTRIBUTI PUBBLICI**

Come noto, è stato introdotto l'obbligo di "pubblicità" (in Nota integrativa / proprio sito Internet / portale associazione di categoria) delle sovvenzioni / contributi pubblici ricevuti nell'esercizio precedente di importo pari o superiore a € 10.000. A partire dal 01/01/2020, l'inosservanza dell'obbligo di pubblicità in esame comporta l'applicazione:

- della sanzione pari all'1% di quanto ricevuto, con un minimo di € 2.000;
- della sanzione accessoria dell'adempimento all'obbligo in esame.

Per il 2023, la predetta disposizione è stata differita all'01.01.2024

***A cura Studio Consulenti Associati - Ravenna***